

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

COMPARTO MINISTERI - PERSONALE DELLE AREE FUNZIONALI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE INTEGRATIVA

Il giorno 20 marzo 2007, in Roma presso il Ministero della Pubblica Istruzione, alle ore 10.00, ha luogo l'incontro in sede di contrattazione collettiva nazionale integrativa tra la delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale, costituite ai sensi dell'art.4, comma 2, del CCNL 12 giugno 2003 - quadriennio normativo 2002 - 2005 e dell'art.10, comma 1, del precedente CCNL 16 febbraio 1999, avente all'ordine del giorno: **“Criteri e modalità di utilizzazione del Fondo unico di amministrazione per l'anno 2006”**.

Al termine dell'incontro, il Capo del Dipartimento per la programmazione ministeriale e per la gestione ministeriale del bilancio, delle risorse umane e dell'informazione, prof. Emanuele Barbieri e il Direttore Generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali, dott. Silvio Criscuoli, in rappresentanza dell'Amministrazione, e i delegati delle Organizzazioni sindacali concordano e sottoscrivono, sulla materia in questione, la seguente ipotesi di contratto collettivo nazionale integrativo.

Per la parte pubblica

Il Capo del Dipartimento per la programmazione ministeriale
- Prof. Emanuele Barbieri -

Il Direttore Generale per le risorse umane del Ministero
- Dott. Silvio Criscuoli -

Per le Organizzazioni sindacali di categoria

F.P. CGIL

CISL F.P.S.

UIL P.A

UNSA SNADAS

UNSA SNALS

UNSA SADMUR

FEDERAZIONE INTESA

F.L.P.-

RDB CUB

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
COMPARTO MINISTERI - PERSONALE DELLE AREE FUNZIONALI

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE INTEGRATIVA
QUADRIENNIO NORMATIVO 2002 - 2005

CONTRATTO n. 1/2007

CRITERI E MODALITA' DI UTILIZZAZIONE DEL FONDO UNICO DI
AMMINISTRAZIONE PER L'ANNO 2006

Premessa

1. In data 12 giugno 2003 è sottoscritto il Contratto collettivo nazionale di lavoro - comparto Ministeri, per il quadriennio normativo 2002–2005 e per il biennio economico 2002-2003; il 7 dicembre 2005 è sottoscritto il CCNL relativo al biennio economico 2004-2005; il 21 aprile 2006 è sottoscritto il CCNI integrativo del precedente CCNL 7 dicembre 2005.

2. L'art. 8, comma 1, del citato CCNL 12 giugno 2003 conferma l'attuale sistema di classificazione previsto dal CCNL 16 febbraio 1999, gli sviluppi economici e i passaggi di posizione economica all'interno delle aree.

3. Il D.P.R. 319/2003 regola l'organizzazione dell'ex M.I.U.R. a seguito dell'unificazione, prevista dal D.Lvo 300/1999, dell'ex M.P.I. e dell'ex M.U.R.S.T. Conseguentemente, il D.M. 28/4/2004 e i DD.MM. 28/7/2004 riorganizzano gli uffici dirigenziali di livello non generale del nuovo dicastero.

4. La legge n.233 del 17 luglio 2006 istituisce il Ministero della pubblica istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca.

5. Il DPCM 14 luglio 2006 definisce, all'art.1, la ripartizione delle strutture dell'ex Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca tra il Ministero della pubblica istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca; ripartisce, all'art.2, in via provvisoria, le dotazioni organiche del personale dell'ex MIUR tra i due nuovi Ministeri; dispone, inoltre, all'art. 5 ("Disposizioni transitorie"), che, fino all'emanazione da parte del M.U.R. del regolamento di organizzazione, la Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio e la Direzione

generale per le risorse umane del Ministero della pubblica istruzione continuino a svolgere le attività di competenza anche per il Ministero dell'università e della ricerca.

6. Con il presente CCNI, i criteri e le modalità di utilizzazione del FUA 2006, attribuito all'ex MIUR, vengono disciplinati considerando distintamente il personale delle aree funzionali in servizio nell'Amministrazione della pubblica istruzione e quello in servizio nell'Amministrazione dell'università e della ricerca.

7. Tanto premesso, in rapporto alle disponibilità finanziarie accertate a carico del Fondo di amministrazione per il 2006, le parti convengono quanto segue.

PARTE I

Art. 1 Campo di applicazione

1. Il presente contratto collettivo nazionale integrativo si applica a tutto il personale di ruolo, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio nel corso dell'anno 2006 nel Ministero della pubblica istruzione e nel Ministero dell'università e della ricerca; si applica, altresì, al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, in servizio, nello stesso anno, negli uffici dei due predetti Ministeri, con esclusione dei collaboratori coordinati e continuativi e delle figure ad essi assimilabili. Il presente contratto si applica anche al personale temporaneamente assegnato, appartenente ad altre amministrazioni del comparto Ministeri, destinatario dei soli istituti contrattuali connessi alla produttività.

2. E' infine destinatario delle risorse di cui alla successiva Parte II, art. 6, comma 2, il personale appartenente ai ruoli dell'ex MIUR in posizione di comando presso gli ex I.R.R.E., ex INDIRE e INVALSI, qualora questi non percepisca, per il 2006, analogo compenso accessorio.

Art. 2 Risorse a carico del FUA anno 2006

1. Le risorse a carico del Fondo unico di amministrazione per l'anno 2006 - pari a € 23.794.304,00, al lordo sia delle ritenute a carico del dipendente che di quelle a carico dello Stato, sono costituite nel modo seguente:

- a) € 18.306.848 - stanziamento iniziale sul capitolo 1275 "Fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali" - così suddivisi:

	riferito al MPI	riferito al MUR	TOTALE
Stanziamento iniziale	17.079.106,66	1.227.741,34	18.306.848

- b) € 4.092.456,00 -in assestamento al bilancio 2006, di cui:

voci alimentazione assestamento FUA	riferite al personale del MPI	riferite al personale del MUR	TOTALE
CCNL b.e. 2000/2001 art. 6, c.1 - linea 1^ (RIA cessati)	333.269,60	13.663,73	346.933,33
CCNL 1998/2001 art. 31, c.1 - linea 3^ (risp. Gestione)	261.321,17	18.839,09	280.160,26
CCNL 1998/2001 art. 31, c.1 - linea 5^ (art. 43 L. 449/97 - 2% accantonamenti risparmi)	609.780,30	137.119,45	746.899,75

CCNL 1998/2001 art. 31, c.1 – linea 6 [^] (risp. part-time)	2.091.451,40	113.161,91	2.204.613,31
CCNL 1998/2001 art. 31, c.1 – linea 8 [^] (I.A. cessati)	316.823,87	17.637,48	334.461,35
CCNL 2002/2003 art. 23 (altre risorse non conteggiate negli anni precedenti)	179.388,00		179.388,00
Altre risorse	333.269,60	13.663,73	346.933,33

c) € 1.395.000,00 – coda contrattuale:

	riferite al personale del MPI	riferite al personale del MUR	TOTALE
Coda contrattuale art. 5, c.2, CCNL b.e. 04-05	1.315.853,00	79.147,00	1.395.000,00

d) € 186.286,00 – in detrazione al MPI a favore del MUR

	riferite al personale del MPI	riferite al personale del MUR	TOTALE
importo trasferito da MPI a MUR , come previsto nella riunione di settembre 2006 per il personale transitato dal MPI a MUR	-186.286,00	186.286,00	0,00

TOTALE RISORSE CONTRATTUALI	22.000.708,00	1.793.596,00	23.794.304,00
------------------------------------	---------------	--------------	---------------

2. In conseguenza del precedente comma, le risorse a carico del FUA 2006, disponibili per la contrattazione collettiva nazionale integrativa, sono pari ad €23.794.304,00, al lordo sia delle ritenute a carico del dipendente che di quelle a carico dello Stato.

Art. 3

Utilizzazione del Fondo unico di amministrazione per l'anno 2006

1. In considerazione che la Legge n.233/2006 citata in premessa ha istituito i due Ministeri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca, le parti concordano di ripartire le risorse complessive a carico del FUA per l'anno 2006, di cui al precedente art.2, c.2, nelle misure di seguito indicate:

- a) € 22.000.708,00 per il personale in servizio presso il MPI (Dipartimento per la programmazione, Dipartimento per l'istruzione, Direzioni Scolastiche Regionali) e per il personale di cui al precedente articolo 1, comma 2 (ex IRRE, ex INDIRE e INVALSI);
- b) € 1.793.596,00 per il personale in servizio presso il Ministero dell'università e della ricerca.

Entrambe le risorse finanziarie sono al lordo degli oneri a carico del dipendente e dello Stato.

2. Tenuto conto, altresì, di quanto disposto dal già citato art.5 del DPCM 14.7.2006, le parti concordano di definire i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse di cui al precedente comma 1 nel presente, in un unico contratto integrativo, e precisamente: nella Parte II, per quanto concerne il personale di cui alla lettera a) e nella Parte III, per quanto attiene al personale di cui alla lettera b).

PARTE II

Art. 4

Utilizzazione del Fondo unico di amministrazione per l'anno 2006 Personale del Ministero della pubblica istruzione

1. La disponibilità di €22.000.708,00, di cui alla Parte I, art. 3, comma 1, destinata al personale delle aree funzionali in servizio nel Ministero della pubblica Istruzione, viene così utilizzata:

a) €120.878,85 (lordo Stato 160.406,23) sono destinati a retribuire i centralinisti telefonici non vedenti. Tale assegnazione è ripartita in quote da attribuire agli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione in proporzione a tali unità di personale non vedente in servizio nel corso dell'anno 2006 (Allegato A). Eventuali risparmi incrementano, sede per sede di contrattazione, le risorse di cui al successivo art.5, comma 3;

b) €9.150,72 (lordo Stato 12.143,00) destinati a finanziare - ai sensi dell'art. 43 della L. 449/1997 - la retribuzione di risultato del personale dirigenziale;

c) €3.956.183,78 (lordo Stato 5.474.567,11) sono destinati a finanziare, per l'anno 2006, le posizioni economiche super.. Tale quantificazione è al netto dei ratei conseguenti alle cessazioni intervenute nel corso del 2006 (Allegato B);

d) €6.829.733,96 (lordo Stato 9.450.985,86) sono destinati a finanziare, per l'anno 2006, le progressioni economiche conseguenti agli inquadramenti relativi ai percorsi di riqualificazione (Allegato C);

e) €28.243,85 (lordo Stato 39.083,84) destinati a finanziare nuove posizioni economiche super previste al successivo art. 5, con decorrenza 1° settembre 2006;

e) €9.241,66 (lordo Stato 12.239,78) sono destinati, nelle misure sottoindicate, ai Centri di Responsabilità a cui, per l'anno 2005, sono state assegnate quote di produttività inferiori al numero di persone in servizio o perché risultate insufficienti a seguito di successive variazioni delle economie relative ai compensi di cui alla L.109/2005:

- €2.725,14 (lordo Stato 3.616,26), USR Emilia Romagna

- €1.648,71 (lordo Stato 2.187,84), USR Campania

- €1.098,90 (lordo Stato 1.458,24), USR Marche

- €353,35 (lordo Stato 445,00), Dip. Progr. – D.G.R.U. – Uff. III

- €3.415,56 (lordo Stato 4.532,44), USR Lazio

f) €5.162.985,82 (lordo Stato 6.851.282,18) sono destinati alla retribuzione di produttività, secondo i criteri di cui al successivo art. 5.

Art. 5

Sviluppi economici all'interno delle aree: posizioni economiche super (personale ex MPI)

1. Sono finanziate per l'anno 2006, con decorrenza giuridica ed economica 1° settembre 2006, n° 76 posizioni economiche super, per il personale in servizio al 31/12/2005, così ripartite:

- n° 1 posizioni economiche A1 super, per una spesa di €194,73 (lordo Stato 269,46);

- n° 52 posizioni economiche B3 super, per una spesa di €17.248,78 (lordo Stato 23.868,86);

- n° 23 posizioni economiche C3 super, per una spesa di €10.800,35 (lordo Stato 14.945,52).

L'accesso del personale alle suddette posizioni super avviene conformemente alla graduatoria, formalizzata a livello nazionale, sulla base del punteggio attribuito agli interessati in applicazione dei criteri relativi ai titoli di cui alla tabella B. allegata al CCNI 21 settembre 2000, parte integrante del presente contratto.

2. La spesa complessiva per le posizioni economiche super, di cui al precedente comma, ammonta a €28.243,85 (lordo Stato 39.083,84);

3. La spesa per ciascun sviluppo economico è quantificata a decorrere dal 1° settembre 2006. Per il personale inquadrato in date successive a quella del 1° di settembre, lo

sviluppo economico decorre dalle rispettive date di inquadramento nelle posizioni B3 e C3. Ovviamente per il personale cessato successivamente al 1° settembre 2006, la quantificazione della spesa è effettuata con riferimento alle singole date di cessazione e correlata alla succitata data del 1° settembre 2006.

Art. 6 **Retribuzione di produttività**

1. L'importo di € 5.162.985,82 (lordo Stato 6.851.282,18) è destinato alla retribuzione della produttività ed è finalizzato alla realizzazione di miglioramenti dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi, secondo le modalità di cui ai successivi commi 2 e 3.

2. Un importo corrispondente al 40% della risorsa finanziaria di cui al precedente comma 1, pari ad €2.065.194,33 (lordo Stato 2.740.512,87), è destinato al personale di ruolo, di cui al precedente art.1, in servizio alla data del 31/12/2006, al personale cessato, trasferito o temporaneamente assegnato in entrata (da amministrazioni del comparto Ministeri) e in uscita nel corso del medesimo anno, al personale con contratto a tempo determinato. Fra i destinatari della predetta risorsa finanziaria non è compreso, ai sensi dell'art. 14 del D. L.vo n. 165/2001, il personale in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione con il Ministro.

La risorsa da attribuire al singolo dipendente è definita sulla base dell'area funzionale di appartenenza, prevedendo una differenziazione in aumento delle aree B e C, rispetto all'area A, pari, rispettivamente, al 10% e al 20%, in rapporto al servizio prestato.

I parametri finanziari annui interi, distinti per area, sono pari a:

Area A €271.47 (lordo Stato 360.24)

Area B €298.53 (lordo Stato 396.15)

Area C €325.67 (lordo Stato 432.17)

Relativamente al computo dell'attribuzione, si considerano convenzionalmente 30 giorni lavorativi per ciascun mese, per un totale di 360 giorni annui.

I beneficiari percepiscono la quota spettante sulla base dei giorni di servizio effettivamente prestato; anche il personale che si trova nella situazione di cessazione, trasferimento o comando (nelle condizioni su menzionate) percepisce il compenso stesso in misura proporzionale al servizio effettivamente prestato.

Sono equiparate alla presenza in servizio le sotto indicate fattispecie di assenza:

- attività lavorativa svolta al di fuori della propria sede (missione, servizio fuori sede, partecipazione a corsi di formazione);
- assenza dal servizio per l'assolvimento del mandato elettivo;
- congedo di maternità, ai sensi degli artt. 16 e 17 del D.Lvo 151/2001 (già astensione obbligatoria per maternità e interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza);
- permessi relativi alla legge 104/92, art. 33, commi 2, 3 e 6;
- assenza dal servizio per infortunio sul lavoro e per causa di servizio, ai sensi dell'art. 22 del CCNL 1994-1997;
- assenza dal servizio per donazione di sangue e midollo osseo;
- ferie;
- permessi e distacchi sindacali, ai sensi degli artt. 5, 10 e 11 del CCNQ del 7/8/1998 e successive integrazioni;

- assenza dal servizio per cure di patologie gravi che richiedono terapie salvavita ed altre assimilabili (es. emodialisi, chemioterapia, ecc...)
- assenza dal servizio per ricovero ospedaliero o per day-hospital.

Il personale che svolge attività lavorativa in regime di tempo parziale è destinatario del compenso citato, commisurato alla percentuale di lavoro svolto.

La risorsa complessiva viene ripartita tra i Centri di Responsabilità dell'Amministrazione centrale e periferica, sulla base dei parametri finanziari sopra definiti e delle unità di personale identificato nel primo periodo del presente comma (Allegato D).

Le singole assegnazioni ai Centri di responsabilità sono costituite da quote per anno intero, anche se riferite ad unità di personale cessato, trasferito o comandato in uscita nel corso dell'anno; parimenti sono state attribuite quote per intero anno anche per il personale trasferito o temporaneamente assegnato in entrata (da altre amministrazioni del comparto Ministeri) e per quello in regime di tempo parziale. A tale personale si applicano le disposizioni di cui all'art.8, comma 1.

I Centri di responsabilità dell'Amministrazione periferica assegnano ad ogni sede di contrattazione tante quote annue intere quante sono le unità di personale aventi diritto. Le sedi di contrattazione sono quelle previste dal protocollo d'intesa del 29/7/2004, e precisamente i Dipartimenti per la Programmazione e per l'Istruzione, le Direzioni generali regionali e gli USP. Eventuali risparmi, maturati successivamente all'erogazione delle risorse del presente comma, incrementano, sede per sede di contrattazione, le risorse di cui al successivo comma 3.

3. Un importo corrispondente al 60% della risorsa finanziaria di cui al precedente comma 1, pari ad € 3.097.791,49 (lordo Stato 4.110.769,31), è destinato alla contrattazione di sede con le RSU e le OO.SS territoriali ed è ripartito preliminarmente tra i Centri di responsabilità dell'Amministrazione centrale e periferica, assegnando le risorse in rapporto alle unità di personale presenti al 31/12/2006 e alle unità di personale cessato, trasferito, temporaneamente assegnato nel corso del medesimo anno (Allegato E).

Successivamente, è applicato un correttivo che tiene conto dello scarto rispetto alla percentuale di scopertura dall'organico di diritto di cui al D.M. n. 129 del 27 luglio 2001, che determina la ripartizione finale tra i Centri di Responsabilità (Allegato E).

Detta somma è destinata al personale di ruolo (di cui al precedente art. 1, comma 1) in servizio alla data del 31/12/2006, al personale cessato, trasferito o temporaneamente assegnato in entrata (da amministrazioni del comparto Ministeri) e in uscita, nel corso del medesimo anno, e al personale con contratto a tempo determinato.

Fra i destinatari della predetta risorsa finanziaria non è compreso, ai sensi dell'art. 14 del D. L.vo n. 165/2001, il personale in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione con il Ministro.

E' affidata alla contrattazione integrativa di sede, relativa al presente contratto, la scelta dei criteri di ripartizione delle risorse disponibili necessarie a riconoscere le maggiori professionalità connesse, in particolare, alle responsabilità assunte e rilevabili tra il personale dell'area C, avuto riguardo dei C3 super inquadrati in tale posizione economica anteriormente all'1/7/2004. Per le suddette finalità ciascun ufficio sede di contrattazione (Dipartimenti per la Programmazione e per l'Istruzione, Uffici Scolastici Regionali e USP – v. accordo 27 luglio 2004 sull'individuazione delle sedi di contrattazione e di elezione delle RSU) può utilizzare una somma non superiore al 10% della dotazione finanziaria assegnatagli.

Gli importi destinati al Dipartimento per la programmazione e al Dipartimento per l'istruzione sono comprensivi, rispettivamente, della quota di € 40.517,20 (lordo Stato 53.766,32) e di €

17.810,22 (lordo Stato 23.634,16), risorse da utilizzare per le turnazioni effettuate nel corso dell'anno 2006.

Nell'Amministrazione periferica, i Direttori Generali ripartiscono le risorse loro assegnate tra gli Uffici sedi di contrattazione (direzione generale e USP), sulla base della quota media pro-capite regionale e delle unità di personale in servizio in ciascuna sede di contrattazione. Il numero delle unità in servizio al 31/12/2006 e quello del personale cessato, trasferito, temporaneamente assegnato nel corso del medesimo anno, sono individuati dai singoli Uffici Scolastici Regionali, i quali provvederanno a darne informativa alle OO.SS. territoriali.

L'attribuzione delle risorse finanziarie, da parte dei Direttori Scolastici Regionali alle singole articolazioni territoriali individuate - ai sensi dell'accordo 28/7/2004, quali sedi di contrattazione - non richiede l'adozione di un ulteriore passaggio contrattuale a livello regionale.

PARTE III

Art. 7

Utilizzazione del Fondo unico di amministrazione per l'anno 2006 Personale del Ministero dell'università e della ricerca

1. La disponibilità di €1.793.596,00 di cui alla Parte I, art. 3, destinata al personale delle aree funzionali del MUR, viene così utilizzata:

a) € 1.483,80 (lordo Stato 1.969,00) destinati a finanziare - ai sensi dell'art. 43 della L. 449/1997 - la retribuzione di risultato del personale dirigenziale;

b) € 186.896,77 (lordo Stato 258.627,75) destinati a finanziare, per l'anno 2006, le posizioni economiche super. Tale quantificazione è al netto dei ratei conseguenti alle cessazioni intervenute nel corso del 2005;

c) € 315.703,58 (lordo Stato 436.870,61) destinati a finanziare le progressioni economiche conseguenti agli inquadramenti relativi ai percorsi di riqualificazione;

d) € 1.863,64 (lordo Stato 2.578,90) destinati a finanziare nuove posizioni economiche super previste al successivo art. 8, con decorrenza 1° settembre 2006;

e) € 824.076,67 (lordo Stato 1.093.549,74) destinati alla retribuzione di produttività, secondo i criteri di cui al successivo art. 9.

Art. 8

Sviluppi economici all'interno delle aree: posizioni economiche super (personale ex MUR)

1. Sono finanziate per l'anno 2006, con decorrenza giuridica ed economica 1° settembre 2006, n° 5 posizioni economiche super, per il personale in servizio al 31/12/2005, così ripartite:

- n° 2 posizioni economiche A1 super, per una spesa di €309,45 (lordo Stato 538,92);

- n° 1 posizioni economiche B3 super, per una spesa di €389,26 (lordo Stato 538,66);

- n° 2 posizioni economiche C3 super, per una spesa di €1.084,93 (lordo Stato 1.501,32).

L'accesso del personale alle nuove posizioni super A1S, B3S, C1S e C3S, avviene conformemente alle graduatorie per singola posizione economica, costituite, ai sensi dell'art. 6 del CCNI sottoscritto il 21/12/1999, sulla base del punteggio attribuito agli interessati in applicazione dei criteri relativi ai titoli di cui alla tabella B1 allegata al CCNI medesimo.

2. La spesa complessiva per le posizioni economiche super, di cui al precedente comma, ammonta a €1.863,64 (lordo Stato 2.578,90).

3. La spesa per ciascun sviluppo economico è quantificata a decorrere dal 1° settembre 2006.

Art. 9

Retribuzione di produttività

1. L'importo di € 824.076,67 (lordo Stato 1.093.549,74) viene finalizzato alla retribuzione della produttività e alla realizzazione di miglioramenti dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi ed è destinato al personale di ruolo (di cui al precedente art. 1, comma 1) in servizio alla data del 31/12/2006, al personale cessato, trasferito o temporaneamente assegnato in entrata (da amministrazioni del comparto Ministeri) e in uscita, nel corso del medesimo anno, e al personale con contratto a tempo determinato.

Fra i destinatari delle predette risorse finanziarie non è compreso, ai sensi dell'art. 14 del D. L. n. 165/2001, il personale in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione con il Ministro.

2. La definizione dei criteri di attribuzione delle risorse di cui al precedente comma 1 è demandata alla contrattazione integrativa di sede con la RSU n° 4 e le Organizzazioni sindacali territoriali di categoria.

PARTE IV

Art. 10

Disposizioni finali

1. Nella considerazione che le risorse assegnate ai singoli centri di responsabilità, sia che si riferiscano al comma 2 che al comma 3 dell'art. 6 - Parte II, sono calcolate, oltre che in ragione delle unità di personale in servizio al 31/12/2006, anche in ragione delle unità del personale:

- cessato nel corso dell'anno;
- trasferito presso altra amministrazione nel corso dell'anno;
- temporaneamente assegnato presso altra amministrazione nel corso dell'anno;
- temporaneamente assegnato da altre amministrazioni del comparto Ministeri nel corso dell'anno;
- trasferito da altre amministrazione nel corso dell'anno,

ogni centro di responsabilità provvede parimenti all'attribuzione delle suddette risorse agli uffici sedi di contrattazione, sulla base di quote calcolate per anno intero e per dipendente.

Per le spettanze del personale in mobilità all'interno dell'Amministrazione provvede, per l'intero anno, l'Ufficio presso il quale lo stesso è in servizio al 31/12/2006.

2. L'utilizzo di eventuali economie conseguenti all'applicazione del presente CCNI, ove verificatesi nelle varie sedi di contrattazione, deve essere contrattato tempestivamente, e comunque non oltre il 31/12/2007, con le rappresentanze sindacali territoriali.

3. La Direzione generale delle risorse umane provvede al monitoraggio sulle modalità di attuazione del presente CCNI. A tal fine, ciascun ufficio sede di contrattazione invierà al Dipartimento per la programmazione economica - Direzione generale delle risorse Umane, Ufficio I copia del Contratto integrativo di sede, unitamente ai modelli di rilevazione appositamente predisposti dallo stesso Ufficio I. In uno specifico incontro, l'Amministrazione e le organizzazioni sindacali nazionali firmatarie esamineranno le risultanze di detto monitoraggio.